

# RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con il ravvedimento operoso si possono correggere omissioni, irregolarità o errori commessi nel calcolo e versamento di tutte le imposte.

Si possono regolarizzare, ad esempio, i seguenti tipi di imposte:

- Imposte dirette (**Irpef, Ires, Irap**)
- Imposte indirette (**Iva**)
- Tributi locali (**Ici**)

## IL RAVVEDIMENTO OPEROSO È POSSIBILE:

- quando l'errore non è stato rilevato dall'ufficio o ente impositore (Agenzia delle entrate, Comune, ecc), quindi quando non ci sia già una comunicazione ;
- quando non sono iniziati ispezioni e verifiche.
- quando non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, eccetera) formalmente comunicate al contribuente o ai soggetti solidalmente obbligati.

*Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento.*

## COSA SI PUO' REGOLARIZZARE CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

**MANCATO o INSUFFICIENTE PAGAMENTO di TRIBUTI in**  
**base alle DICHIARAZIONI PRESENTATE**

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo può essere regolarizzato con il pagamento spontaneo di :

- **imposta dovuta**
- **interessi moratori** ( il tasso legale è **1%** annuo)
- **sanzione in misura ridotta**

La sanzione viene ridotta:

- al **2,5%** se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni della scadenza ;
- al **3%** se si effettua il pagamento con ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.

**ERRORI FORMALI che NON INCIDONO sul CALCOLO del TRIBUTO**  
**(in questo caso l'imposta è stata versata correttamente)**

Esistono due tipi di violazione di natura formale:

1. **“meramente formale”** ( quando non comporta nessun tipo di pregiudizio all'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate);
2. di tipo **“formale”** (quando l'errore è ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio ).

I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni sia di tipo meramente formale, sia di tipo formale, possono regolarizzare la propria posizione mediante una **dichiarazione integrativa.**

Gli errori meramente formali non sono sanzionati.

Per le violazioni “formali”, la regolarizzazione comporta una sanzione, anche se in misura ridotta.

Esempi di infrazioni sanabili relative al contenuto della dichiarazione:

- L'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante.
- La compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale;
- La mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

L'Agenzia delle entrate valuta caso per caso se la violazione è di tipo formale o meramente formale.

## **ERRORI SOSTANZIALI**

Le violazioni di natura sostanziale sono quelle che incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento della stessa.

Gli errori o le omissioni di natura sostanziale possono essere regolarizzate presentando una **dichiarazione integrativa** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e con il **versamento contestuale della differenza di imposta, della sanzione ridotta e degli interessi maturati** giorno per giorno.

*Errori di natura sostanziale che si possono regolarizzare:*

**Errori e omissione rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione** come:

- a) errori materiali e di calcolo nella determinazione della base imponibile e delle imposte;
- b) indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazione d'imposta, di oneri deducibili o detraibile, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta.

In tal caso è prevista una sanzione ridotta pari al **3%**.

**Errori e omissioni che determinano l'infedele dichiarazione**, come nell'ipotesi di:

- a) omessa o errata indicazione di redditi;
- b) esposizione di indebite detrazioni d'imposta o di indebite deduzione dall'imponibile.

In tal caso è prevista una sanzione ridotta pari al **10%**.

## OMESSA PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE dei REDDITI

Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata, entro lo stesso termine, con il pagamento di una sanzione ridotta pari a **21 euro**.

Oltre il termine la dichiarazione si considera omessa.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti vanno eseguiti, indicando gli appositi codici tributo:

- con il modello F24 per le imposte sui redditi, le imposte sostitutive, l'IVA, etc.
- con il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi.

*Non è prevista alcuna forma di pagamento rateale*

## MANCATA PRESENTAZIONE DI F24 CON SALDO A ZERO

Il modello F24, anche se ha un saldo pari a zero, rileva i versamenti e le compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

Per regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero è necessario:

- presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- versare una sanzione ridotta, pari a:
  - **5 euro** se il ritardo non e' superiore a 5 giorni lavorativi
  - **15 euro** se il modello e' presentato entro un anno.

## PRINCIPALI CODICI TRIBUTO

In tabella sono indicati i principali codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi attraverso il ravvedimento operoso:

CODICE	CAUSALE
8901	Sanzione IRPEF
8902	Sanzione Addizionale Regionale all'IRPEF
8903	Sanzione Addizionale Comunale all'IRPEF
8911	Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi
1989	Interessi ravvedimento IRPEF
1994	Interessi ravvedimento Addizionale Regionale IRPEF
1998	Interessi ravvedimento Addizionale Comunale IRPEF